



ISEE

Indicatore Situazione Economica Equivalente

Disciplinare tecnico

Regole Tecniche e di Sicurezza per la Trasmissione e l'Accesso alle
informazioni del Sistema Informativo dell'ISEE

SOMMARIO

Introduzione.....	3
Acronimi e definizioni.....	5
1. Contesto di riferimento.....	6
2. Finalità e utilizzo del Sistema informativo dell'ISEE.....	8
3. Trattamento e Sicurezza dei Dati.....	9
4. Regole tecniche e protocolli per la trasmissione delle informazioni.....	11
4.1. Applicazione web.....	11
4.2. Cooperazione Applicativa.....	12
4.3. Regole sui messaggi trasmessi.....	14
4.4. La comunicazione di Informazioni tra INPS ed AE ai fini del calcolo dell'ISEE.....	14
5. Struttura dei flussi informativi.....	15
5.1. Struttura flusso XML delle DSU.....	15
5.2. Struttura Flusso con Agenzia delle Entrate.....	15
5.2.1. Struttura Richieste da INPS ad Agenzia delle Entrate.....	16
5.2.2. Struttura risposte da Agenzia delle Entrate ad INPS.....	16
6. Regole tecniche, protocolli per la consultazione delle informazioni.....	17
6.1. La consultazione delle informazioni da parte di INPS.....	18
6.2. la consultazione delle informazioni da parte dell'ente erogatore.....	18
6.3. La consultazione delle informazioni da parte della Guardia di Finanza.....	20
6.4. La consultazione delle informazioni da parte di altri soggetti: il mandato.....	21
7. Regole per la comunicazione dei dati per fini di monitoraggio, programmazione, ricerca e distudio.....	22
8. Criteri di sicurezza per l'utilizzo dei Servizi Forniti.....	24
8.1. Figure di Riferimento.....	25
8.2. Criteri per l'accesso ai servizi via S-FTP.....	26
8.3. Criteri per l'accesso all'applicazione web.....	27
8.4. Criteri per l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa.....	289
8.5. Verifiche sugli accessi.....	30
9. Regole di conservazione dei dati.....	31
Allegato A - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE PER I SERVIZI TELEMATICI.....	32
Allegato B - SCHEDA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI.....	33
Allegato C - MODALITA' DI RICHIESTA CREDENZIALI.....	34
Allegato D - DocumentoTecnicoXsd_Dichiarazione.pdf.....	36
Allegato E - Tracciato comunicazioni con Agenzia Entrate.xls	

Introduzione

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2014, ha individuato nuove modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali.

In particolare, l'art. 12, comma 2 del predetto D.P.C.M. ha previsto che, al fine dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 31 del *Codice*, l'Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approvi con decreto direttoriale un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei predetti dati e delle modalità di comunicazione e consultazione delle informazioni di pertinenza del sistema informativo dell'ISEE.

Tanto premesso, con il presente documento sono descritte, in conformità alle prescrizioni normative, le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche acquisite dall'Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 12, comma 2).

In particolare, il documento specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

Inoltre, sono regolamentate:

- le modalità di alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, con riguardo anche alla comunicazione telematica di informazioni con Agenzia delle Entrate (art. 11, comma 2);
- le modalità di accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione di una dichiarazione sostitutiva unica, al fine di garantire la consegna ai soli soggetti legittimati e ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi (art. 11, comma 4).

Acronimi e definizioni

DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013

ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente.

ISR- Indicatore della situazione reddituale.

ISP- Indicatore della situazione patrimoniale.

SII - Sistema informativo dell'ISEE.

DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

CAF – Centri di assistenza fiscale, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

AE – Agenzia delle Entrate

RICHIEDENTE - il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata.

DICHIARANTE – il soggetto, richiedente la prestazione sociale agevolata ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

COMPONENTE – soggetto appartenente al nucleo familiare del dichiarante, che non sottoscrive la DSU.

ENTE EROGATORE – Ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata.

SOGGETTI INCARICATI DELLA RICEZIONE DELLA DSU – Comuni, CAF, ente erogatore, sede Inps competente per territorio, a cui può essere presentata la DSU.

SOGGETTI CHE ALIMENTANO IL SII – Dichiarante, soggetti incaricati della ricezione della DSU, INPS, Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI CHE CONSULTANO IL SII – INPS, Dichiarante, componente, soggetti incaricati della ricezione della DSU, ente erogatore, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate

SOGGETTI CHE RICEVONO INFORMAZIONI DELLA BDI PER FINI DI MONITORAGGIO, PROGRAMMAZIONE, RICERCA E STUDIO - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome.

Codice - Il Codice per la Protezione dei Dati Personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, di seguito "Codice"

SPC - Sistema Pubblico di Connettività è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di "federare" le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi

XML - eXtensible Markup Language - è un metalinguaggio altamente modulare che consente di definire agevolmente altri formati e gestire lo scambio di informazioni di strutture di dati attraverso diversi dispositivi e piattaforme.

XSD - XML Schema Definition - Una XSD definisce il tipo di un documento XML in termini di vincoli: quali elementi ed attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere, ed altro.

1. Contesto di riferimento

Mentre il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 calcolava l'ISEE sulla base di dati auto-dichiarati dal dichiarante, il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che si determini l'indicatore sulla base di informazioni che provengono principalmente dagli archivi dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed assistenziali non erogati da altri enti) (art. 4 D.P.C.M.) e dell'Agenzia delle Entrate (componenti reddituali) (artt. 4, 11 D.P.C.M.) e, solo in via residuale, sulla base di dati auto-dichiarati dal soggetto dichiarante (nucleo familiare, dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare, le componenti reddituali solo in particolari ipotesi) (art. 10, commi 7-8 D.P.C.M.).

Il procedimento finalizzato al calcolo dell'indicatore, sulla base delle informazioni sopra indicate, ha origine dalla presentazione della DSU, che per effetto delle nuove disposizioni, ha carattere "modulare", in quanto, a seconda del tipo di prestazioni che si intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si compone di più moduli.

La DSU viene presentata da parte del dichiarante all'INPS, direttamente in via telematica, oppure per il tramite di soggetti appositamente incaricati (art. 10, comma 6).

Questi ultimi trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati contenuti nella DSU al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati auto-dichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'Inps, il SII acquisisce i dati dell'anagrafe tributaria (art. 11, comma 2), secondo le modalità descritte nei par. 5.2 e 6.2.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, l'Inps, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria, determina l'ISEE sulla base dei dati auto-dichiarati, i dati acquisiti da Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi, e rende disponibile l'indicatore ai soggetti legittimati, secondo le modalità descritte nel dettaglio nel cap. 6.

Qualora il sistema informativo ISEE riscontri omissioni o difformità nei dati auto-dichiarati, riportate ai sensi dell'art. 11, comma 5, nell'attestazione, il dichiarante può presentare una nuova DSU, oppure, in alternativa, richiedere la prestazione all'ente erogatore che, a sua volta, ha facoltà di richiedergli idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati riportati nella DSU.

Viceversa, qualora siano rilevate inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e di AE in relazione agli elementi non auto-dichiarati, il dichiarante oppure il componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati, può compilare il modulo integrativo, autocertificando le componenti per le quali siano rilevate le inesattezze.

In tal caso, si "riattiva" il flusso ordinario sopra descritto con la particolarità che, anche qualora siano confermate le inesattezze da parte di AE ed INPS, l'ISEE viene determinato sulla base delle informazioni auto-dichiarate.

Infine, per effetto dell'art. 11, comma 8, qualora, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non fosse resa disponibile da parte dell'INPS l'attestazione, il dichiarante può auto-dichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione di apposito modulo (c.d. modulo integrativo). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione da parte dell'INPS.

2. Finalità e utilizzo del SII

Il SII, costituito e gestito dall'INPS consente agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse legate a determinate situazioni economiche.

L'accesso al predetto SII avviene secondo modalità diversificate a seconda del "ruolo" rivestito dagli attori coinvolti nel processo.

Al riguardo, occorre distinguere la categoria di soggetti che alimenta il SII da quella costituita da soggetti che vi accede in modalità di consultazione.

Nell'ambito della categoria dei soggetti che alimentano il SII, si annoverano i soggetti che trasmettono le informazioni contenute nella stessa DSU, ovvero i soggetti incaricati della ricezione della DSU e, ove non si avvalga dell'assistenza dei predetti intermediari, il soggetto dichiarante; l'INPS ed AE, che, con gli elementi presenti nei propri archivi amministrativi e la comunicazione di dati, indispensabili per il calcolo dell'ISEE, integrano il corredo delle informazioni auto-dichiarate nella DSU.

Per l'alimentazione del SII da parte dei predetti soggetti, si prevede l'implementazione di diversi canali di comunicazione attraverso i quali trasmettere i dati.

I canali che saranno messi a disposizione sono:

- Applicazione WEB per l'acquisizione on-line;
- Applicazione web per la trasmissione di flussi in formato xml;
- Cooperazione Applicativa

Nell'ambito della categoria dei soggetti che accedono al SII in modalità di consultazione, si annoverano il dichiarante, gli altri componenti il nucleo familiare, i soggetti incaricati della ricezione della DSU, l'INPS, l'ente erogatore, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

L'accesso alle informazioni contenute nel suddetto SII, da parte dei predetti soggetti, è autorizzato secondo le modalità descritte nel capitolo 6 "Regole Tecniche, Protocolli per la consultazione delle informazioni".

Infine, vi è una terza categoria, che, ai sensi dell'art. 12 , comma 4 del D.P.C.M., riceve dall'Istituto informazioni relative al SII per fini di monitoraggio, programmazione, ricerca e di studio. Si tratta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché delle Regioni e delle Province autonome ai quali la fornitura delle informazioni avviene secondo le modalità e per le finalità descritte nel capitolo 7.

3. Trattamento e Sicurezza dei Dati

Il sistema ISEE prevede che la raccolta, l'elaborazione e la consultazione dei dati e delle informazioni del SII avvenga nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al *Codice*, secondo le regole tecniche e di sicurezza definite anche nei paragrafi successivi e nell'ambito

della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del SII, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal *Codice*.

L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi ai richiedenti delle prestazioni da esso erogate, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

Con riferimento ai Caf, l'art. 12, comma 3, del DPCM specifica che i singoli centri che ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati in essa contenuti al fine di comunicarli all'INPS, nonché di assistere eventualmente il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i CAF procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le predette disposizioni si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

Con riferimento alla conservazione dei dati in formato elettronico, il Caf, dopo aver inviato telematicamente il modulo di dichiarazione all'Istituto, svolge l'attività eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al

fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La trasmissione dei dati delle DSU, da parte dei soggetti incaricati della ricezione, è operata su rete pubblica con l'utilizzo del protocollo SSL per garantire il trasporto cifrato delle informazioni, sia nel caso di invio tramite upload su applicazione web sia nel caso di colloquio tra porte di dominio in cooperazione applicativa.

I soggetti incaricati alla ricezione delle DSU si accreditano al SII ottenendo le specifiche utenze (PIN), individuali e riferite al codice fiscale del singolo operatore, secondo le modalità rappresentate nel portale ISEE del sito internet INPS alla sezione "Informazioni / Modalità di accesso". L'allegato C riporta un estratto delle suddette modalità.

4. Regole tecniche e protocolli per la trasmissione delle informazioni

Al fine di costruire il SII presso l'INPS tutti gli Enti che acquisiscono DSU inviano all'Istituto tutte le informazioni in essa contenute.

Gli Enti si impegnano a:

- verificare la correttezza formale dei dati da inviare all'Istituto ossia la corrispondenza tra i dati forniti dal dichiarante ed i dati acquisiti dai soggetti incaricati della ricezione della DSU sul proprio sistema;
- trasmettere i dati per via telematica utilizzando i canali resi disponibili dall'Istituto.

I dati, il formato, i controlli sintattici e semantici previsti per l'acquisizione dei dati sono omogeni per i diversi canali resi disponibili.

4.1. Applicazione web.

L'applicazione web è accessibile dal Portale INPS attraverso l'uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall'Istituto agli operatori dei soggetti incaricati della ricezione della DSU e al dichiarante, secondo le modalità indicate al paragrafo 3, e permette la trasmissione dei dati delle DSU al SII.

E' possibile l'invio delle DSU attraverso le seguenti modalità:

- invio massivo tramite l'upload di file xml (funzionalità per gli enti)
- acquisizione interattiva attraverso l'inserimento on-line su una web-form (funzionalità per gli enti e per i cittadini).

Successivamente alla ricezione dei dati trasmessi, l'Istituto rende disponibile un file XML di risposta contenente informazioni sull'esito dell'elaborazione sugli eventuali errori riscontrati o, nel caso di acquisizione on-line, presenta una pagina web di "ricevuta" della dichiarazione.

4.2. Cooperazione Applicativa.

Le modalità di Cooperazione Applicativa adottate dalla Porta di Dominio (PdD) dell'Istituto, in termini di livello di compatibilità SPC, standard utilizzati e regole di sicurezza, fanno riferimento al modello "Advanced" di Porta di Dominio definito negli standard SPC di cooperazione applicativa.

La porta di dominio dell'ente dovrà soddisfare le specifiche del modello base previsto dal SPC, assicurando la sicurezza del canale di trasmissione, quindi le comunicazioni in ambiente di produzione avverranno in modalità HTTPS e con la verifica di accesso basata sulla mutua autenticazione. Al fine di soddisfare quest'ultimo requisito l'ente dovrà comunicare all'INPS il certificato di qualificazione della porta di dominio dell'ente o, alternativamente, richiedere all'Area Sicurezza dell'INPS specifico certificato per l'identificazione della postazione dell'ente; quest'ultimo certificato identifica univocamente l'ente e l'indirizzo IP del server che l'ente utilizza per inviare e ricevere messaggi verso e dalla porta di dominio INPS.

Il flusso che si genera a seguito delle richieste di servizio da parte degli Enti che alimentano il SII, può essere sinteticamente descritto come segue:

- L'Ente/Amministrazione cooperante, tramite la propria PdD, attiva il servizio/azione esposto sulla PdD dell'Istituto per l'invio dei dati relativi ad una determinata DSU.
- La PdD INPS riceve la richiesta, la sottopone ai relativi controlli formali e di merito (anche tramite uso di Schema XSD) ed attiva il componente per l'elaborazione del messaggio applicativo. Si restituisce all'Ente/Amministrazione chiamante il risultato dell'elaborazione in sincrono, attraverso la Porta di Dominio.

Per l'invocazione dei servizi in cooperazione applicativa si dovranno utilizzare i seguenti parametri:

Profilo di Collaborazione: EGOV_IT_ServizioSincrono

Servizio: ISEE

Tipo: SPC

Azione: InviaDSU

L'ambiente di Test/Collaudato è raggiungibile su rete Internet e SPC attraverso i seguenti riferimenti:

- URL: <http://cooperazione.inps.it/PD>
- Destinatario: INPS0040
- L'ambiente di Produzione è raggiungibile esclusivamente su rete SPC in mutua autenticazione attraverso i seguenti riferimenti:
 - URL: <https://IstitutoNazionalePrevidenzaSociale.spcoop.gov.it/PD>
 - Destinatario: IstitutoNazionalePrevidenzaSociale

Per l'autorizzazione dell'Ente afferente alla Banca dati, sarà necessario comunicare all'Istituto la denominazione dell'Ente Mittente nel dominio SPC, l'indirizzo IP pubblico della porta di dominio e il certificato server della porta per l'implementazione della mutua autenticazione.

A tutti gli Enti che colloquiano in modalità di cooperazione applicativa è richiesto il rispetto nell'ambito del proprio sistema informativo delle misure minime di sicurezza e la garanzia della tracciabilità degli accessi come previsto dal *Codice*.